

Statuto

Parte I - Costituzione

Art. 1 - Denominazione

È costituita, nel rispetto delle normative stabilite dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), dagli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e dalla Legge 11 agosto 2014 n. 125, l'Ente del Terzo Settore che assume la denominazione di "Amici Senza Confini O.d.V." (Organizzazione di Volontariato), che utilizzerà anche l'acronimo A.Se.Con.

L'Organizzazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. L'Organizzazione si basa su norme ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 2 - Sede

L'Organizzazione ha sede legale e amministrativa in Capoterra (Prov. CA) Località Su Spantu I n. 49 e sede operativa in Cagliari via Baronia n. 19.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei Soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Organizzazione.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea Straordinaria da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste nell'art. 13 del presente Statuto.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Organizzazione è illimitata e si estinguerà:

- a) quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) per altre cause di cui all'art. 27 c.c.
- c) su deliberazione dell'Assemblea dei Soci riunita in via straordinaria.

Art. 5 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione. In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Parte II - Principi, finalità e attività istituzionali

Art. 6 - Principi

L'Organizzazione si costituisce nel rispetto della Legge 11 agosto 2014 n. 125, e della normativa stabilita dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Per le sue finalità l'Organizzazione si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e ai Principi Fondamentali della Costituzione Italiana, in particolare agli

✓ Art. 2 - sui diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali, e l'adempimento dei doveri

- ✓ inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- ✓ Art. 3 - che promuove la pari dignità sociale e l'eguaglianza davanti alla legge sia formale che sostanziale senza distinzioni;
- ✓ Art. 4 - che sancisce il diritto al lavoro e la promozione delle condizioni che lo rendono effettivo;
- ✓ Art. 9 - per la promozione della cultura, della ricerca e la tutela dei paesaggi e dei patrimoni storici e artistici delle Nazioni;
- ✓ Art. 10 - per la tutela dello straniero in particolare del richiedente asilo, e rifugiato politico.
- ✓ Art. 11 - il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione di controversie internazionali.

L'Organizzazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Organizzazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento di fini sociali, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Organizzazione non dipende né direttamente né indirettamente da Enti aventi finalità di lucro, e non ha rapporti con essi.

L'Organizzazione opera nel campo della Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo, e in quelli per il Sociale, Culturale, Educazione/Formazione e Diritti Umani.

Art. 7 - Finalità

In riferimento ai principi ispiratori, enunciati all'art. 6 del presente Statuto e riconoscendo la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, l'Organizzazione perseguirà le seguenti finalità:

- ✓ sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
- ✓ tutelare e affermare i diritti umani, civili, sociali, politici e la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di Diritto;
- ✓ combattere e prevenire ogni forma di discriminazione, pregiudizio e razzismo verso qualsiasi individuo umano;
- ✓ prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione e rafforzamento delle costituzioni democratiche;
- ✓ promuovere e attuare aiuti umanitari, secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, e fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di Sviluppo, vittime di catastrofi;
- ✓ promuovere l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile;
- ✓ promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico dei Paesi;
- ✓ promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Art. 8 - Attività istituzionali

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- ✓ d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ✓ g) formazione universitaria e post-universitaria;
- ✓ h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- ✓ j) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ✓ k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- ✓ l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ✓ n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- ✓ o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - ✓ q) alloggio sociale, ai sensi del *decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008*, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - ✓ r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - ✓ u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - ✓ v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - ✓ w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;
 - ✓ z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- mediante la realizzazione delle seguenti azioni**, elencate di seguito a titolo esemplificativo e non limitativo, poiché per volontà deliberativa dell'Assemblea dei Soci potrà compiere tutte le operazioni al fine del migliore raggiungimento delle stesse;
- ✓ promuovere e realizzare programmi di sviluppo a breve, medio e lungo termine ed interventi di aiuto umanitario nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e in tutti gli altri paesi in cui ci sia uno stato di necessità;
 - ✓ formazione in loco di cittadini dei paesi in via di sviluppo;
 - ✓ formazione nel territorio nazionale di cittadini stranieri, per l'inserimento lavorativo, scolastico e per il rimpatrio assistito;
 - ✓ promuovere e realizzare programmi di educazione e sensibilizzazione contro lo sfruttamento di genere e il lavoro minorile nei PVS;
 - ✓ promuovere studi, ricerche, fattibilità di progetti e partenariati con i PVS nei settori ambientale (sia esso umano che naturale) anche in collaborazione con scuole, università e enti di ricerca, organizzazioni pubbliche o private;
 - ✓ sviluppare e favorire l'interscambio delle culture nelle aree geografiche dei Paesi coinvolti, con cui agiscono gli operatori volontari, tenendo i rapporti con la società e la cultura nazionale e locale, attraverso la divulgazione e l'approfondimento delle esperienze attuate dagli operatori stessi (best practices, know how);
 - ✓ promuovere e realizzare programmi di mobilità internazionale, anche con partecipazione ai programmi e ai bandi nazionali e comunitari;
 - ✓ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - ✓ fornire ogni genere di assistenza, supporto e formazione a tutti quei soggetti che a diverso titolo (volontari, cooperanti, sostenitori) intendono operare nella cooperazione sociale e internazionale;
 - ✓ selezione, formazione e impiego dei volontari in Servizio Civile;
 - ✓ promuovere e realizzare programmi che contribuiscano alla formazione di una cultura della solidarietà e della cooperazione sociale e internazionale, garantendo con idonei strumenti la circolazione e l'uso di informazioni corrette;
 - ✓ orientare, formare e aggiornare i volontari, i sostenitori e i cittadini, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, credo religioso e ideologia politica che vogliono impegnarsi nei programmi dell'Organizzazione presenti sia in Italia che all'estero;
 - ✓ educazione, istruzione e formazione professionale, realizzando programmi di educazione allo sviluppo

(EAS), di Cittadinanza Attiva Globale (CAG), di istruzione e formazione per gli alunni, il personale docente, e non, delle scuole di ogni ordine e grado tramite didattica per competenze e competenze trasversali, Alternanza scuola lavoro, inclusione scolastica e sociale, dialogo interculturale e interreligioso;

- ✓ tutela dei diritti di persone in condizioni di povertà e a rischio di esclusione;
- ✓ lotta alla discriminazione;
- ✓ programmi di interscambio culturale e conoscenza reciproca anche con la progettazione e realizzazione di viaggi di turismo responsabile;
- ✓ Realizzare programmi per le scuole di ogni ordine e grado, con la finalità di sviluppare negli alunni una coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, nazionale, europea e mondiale, abbattimento dei pregiudizi e di prevenzione al bullismo e all'emarginazione;
- ✓ Realizzazione di Master Universitari di I e II livello, nelle materie inerenti la cooperazione internazionale;
- ✓ Realizzazione di mostre, dibattiti, seminari, concerti, rassegne cinematografiche etc. per al diffusione dei valori e delle attività di volontariato e cooperazione internazionale;
- ✓ Studio realizzazione e stampa di prodotti editoriali per la promozione della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, della cooperazione internazionale e delle attività del Terzo Settore in generale;
- ✓ Realizzare programmi di Sostegno a Distanza e raccolte fondi per il finanziamento dell'organizzazione e di progetti specifici, apertura di info-point per sostenitori e Enti del Terzo Settore impegnati nel SaD, anche con la realizzazione di materiale informativo apposito, adesione a Reti nazionali di SaD.
- ✓ Realizzazione e gestione di Banche del Tempo, anche tematiche, per la promozione di iniziative di aiuto reciproco;
- ✓ Apertura di punti vendita di commercio equo e solidale. Realizzazione di attività di educazione, informazione e promozione delle filiere di commercio equo e solidale;
- ✓ Predisporre progetti destinati alla riqualificazione di edifici e aree degradate, per il miglioramento del contesto urbano e sociale, anche con il loro utilizzo per alloggio sociale o altre attività a carattere residenziale temporaneo;
- ✓ coinvolgere e collaborare con altri ETS, o' OdV, Ong, Onlus, OSC cooperative e organismi internazionali, Enti pubblici, nazionali, locali, e Enti privati per perseguire le finalità istituzionali, potrà altresì far parte di Organizzazioni di livello superiore sia regionale che nazionale come Consulte, Coordinamenti e Reti.

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Parte III - Soci aderenti

Art. 9 – Soci

I soci dell'Organizzazione sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutiva e lo Statuto (soci fondatori) e coloro che hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere i principi e le finalità di accettare senza riserve lo Statuto, le attività e il metodo della Organizzazione e di rispettare i regolamenti interni.

L'adesione all'Organizzazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Possono far parte dell'Organizzazione tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il 14mo anno di età. Per coloro che non hanno ancora compiuto il 18mo anno di età, la richiesta scritta dovrà essere presentata dai genitori o da chi ne fa le veci.

L'Organizzazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, norma dell'Art. 4 della Legge n. 266/91 e della Legge 49/87.

Gli associati non rispondono delle obbligazioni sociali, ma sono unicamente tenuti ad effettuare il versamento della quota associativa.

Art. 10 – Ammissione, recesso ed esclusione dei soci aderenti

Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Organizzazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- ✓ indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica;
- ✓ dichiarare di avere preso visione e di attenersi al Presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi sociali.

La richiesta di ammissione come soci per coloro che non hanno compiuto il 18mo anno di età, dovrà essere presentata dai genitori o da chi ne fa le voci, e dovrà contenere i dati dei genitori/tutore e i dati del minore per cui si fa la richiesta.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione deliberare entro trenta giorni, sulla domanda di adesione.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i trenta giorni successivi, all'Assemblea dei soci ordinaria, la quale nella sua prima convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

Il socio può recedere dall'Organizzazione:

- ✓ mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- ✓ per dimissioni volontarie;
- ✓ per decesso.

Il socio può essere escluso dall'Organizzazione nei seguenti casi:

- ✓ per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- ✓ per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- ✓ per mancanza prolungata di partecipazione alle attività dell'Organizzazione;
- ✓ per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- ✓ per persistente violazione degli obblighi statutari;
- ✓ per aver arrecato danni morali o materiali all'Organizzazione.

L'esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice.

È ammesso, entro i trenta giorni successivi dalla comunicazione di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che nella sua prima convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Organizzazione.

I soci verranno iscritti nell'apposito Libro dei soci, da tenersi aggiornato a cura del Consiglio Direttivo.

Verrà altresì tenuto il Libro degli assicurati, per i soci che prestano servizio, da tenersi aggiornato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Diritti e doveri dei soci aderenti

I Soci aderenti hanno diritto di:

- ✓ partecipare alle Assemblee, se in regola con il versamento della quota associativa;
- ✓ eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi, per i maggiorenni;
- ✓ votare direttamente o per esplicita delega scritta;
- ✓ conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare le proprie finalità;
- ✓ partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- ✓ dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- ✓ tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Organizzazione, con presentazione della richiesta di accesso al Presidente. L'accesso ai documenti dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.

I soci aderenti hanno il dovere di:

- ✓ osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- ✓ versare il contributo stabilito dall'Organizzazione;
- ✓ svolgere le attività preventivamente concordate;
- ✓ mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione;
- ✓ sostenere l'attività dell'Organizzazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Organizzazione stessa e dei suoi aderenti.

Parte IV - Organi sociali

Art. 12 - Organi Sociali

Gli Organi sociali sono:

- ✓ **L'Assemblea dei soci;**
- ✓ **Il Consiglio Direttivo;**
- ✓ **Il Presidente.**

Possono inoltre essere costituiti di seguenti organi:

- ✓ **il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Organizzazione

Art 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo Statuto (*soci fondatori*); che sono in regola con il pagamento delle quote sociali (*soci ordinari*) e coloro che, non potendo partecipare alle attività, contribuiscono materialmente e moralmente (*soci sostenitori*).

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via Ordinaria e Straordinaria, in prima e in seconda convocazione. In entrambi i casi è convocata dal Presidente che nomina un Segretario Verbalizzante scelto tra i soci presenti all'Assemblea.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, può avvenire anche su richiesta di un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci aderenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera a maggioranza dei presenti

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Le deliberazioni sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- ✓ nomina e revoca e componenti degli organi sociali;
- ✓ approva i bilanci consuntivo e preventivo e gli appositi bilanci su raccolta fondi, SaD;
- ✓ l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell'anno precedente;
- ✓ deliberare sulla esclusione degli associati, quanto il socio che è stato escluso o gli sia stata rigettata la domanda di ammissione dal Consiglio Direttivo, faccia ricorso;
- ✓ approva gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari e di gestione dell'Organizzazione;
- ✓ Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ✓ L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- ✓ approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ✓ ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati del Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- ✓ fissare l'ammontare della quota associativa;
- ✓ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto di sua competenza;

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- ✓ deliberare in merito alle modifiche dello Statuto;
- ✓ deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Nel caso in cui l'Organizzazione superi il numero di 500 associati si possono costituire e svolgere assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a materie specifiche, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Art. 14 - Modalità di partecipazione all'Assemblea e Deleghe

Si può partecipare e intervenire all'Assemblea, oltre che di persona, anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle Assemblee ciascun associato può rappresentare;

- ✓ esclusivamente un altro associato, quando il numero degli aderenti è inferiore a 100;
- ✓ sino ad un massimo di 3 associati se il numero degli aderenti è inferiore a 500
- ✓ sino ad un massimo di 5 associati se il numero degli aderenti è superiore a 500.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

L'Organizzazione è gestita e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 9 Consiglieri, comunque in numero dispari.

Ad ogni rinnovo dell'Organo, l'Assemblea deve di volta in volta stabilire il numero dei componenti.

La nomina del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea ordinaria dei soci, che delibera con maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci fondatori e i soci ordinari che hanno compiuto il 18mo anno di età, in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo sceglie, nella sua prima riunione, fra i suoi componenti un Presidente e un Vicepresidente, nonché valuterà la possibilità di costituire delle apposite commissioni tecniche.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, si riunisce su convocazione del Presidente, almeno 8 giorni prima della riunione, almeno ogni tre mesi, e comunque si riunisce entro il 10 marzo per la stesura del programma e del Bilancio preventivo per l'anno in corso, e entro il 10 aprile per la stesura della relazione delle attività e del Bilancio Consuntivo da presentare per la sua approvazione all'Assemblea dei soci. Il Presidente o il Vicepresidente, è assistito durante le riunioni da un Segretario scelto dal Consiglio fra i suoi membri, il quale ha il compito di redigere il verbale delle sedute e di trascriverlo nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo spettano la gestione, l'amministrazione e la direzione dell'Organizzazione

Il Consiglio Direttivo è investito di tutte le facoltà più ampie per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esso è deferito tutto quanto non sia espressamente riservato dal presente Statuto all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori, stabilendone i poteri nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, e procede pure alla nomina di particolari figure professionali che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali, determinandone la natura contrattuale del rapporto e l'eventuale retribuzione.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'Attività dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'Organizzazione e decide sulla destinazione degli avanzi di gestione alle finalità istituzionali. È in ogni caso fatto assoluto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sono altresì compiti del Consiglio Direttivo:

- ✓ accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ✓ deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ✓ ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 16 - Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Il Presidente e il Vice presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e durano in carica 5 anni.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione, i suoi compiti sono:

- ✓ dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci;
- ✓ convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- ✓ avere la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Qualora per necessità e urgenza, potrà assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Su delibera del Consiglio Direttivo in caso di nomina del segretario e/o del Tesoriere i loro compiti saranno dettagliati in apposito regolamento.

Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)

L'Organo di Revisione è nominato dall'Assemblea dei soci qualora la stessa lo ritenga necessario.

È composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili.

L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione delle norme di legge e di statuto.

In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

Nel caso in cui l'Assemblea non ritenga necessaria la nomina dell'Organo di Revisione dovrà, comunque, dare incarico ad un Commercialista, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, che procederà al controllo della corretta gestione finanziaria, rilasciando apposita certificazione.

Parte V - Patrimonio e Scritture Contabili

Art. 18 – Patrimonio/Entrate

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:

- ✓ contributi a titolo patrimoniale;
- ✓ erogazioni, donazione e lasciti di terzi;
- ✓ beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute;

L'Organizzazione tra le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

- ✓ quote sociali e contributi degli aderenti;
- ✓ contributi di privati;
- ✓ contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- ✓ contributi di Organismi Internazionali;
- ✓ donazioni e lasciti testamentari;
- ✓ rimborsi derivanti da convenzioni;
- ✓ entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'Organizzazione;
- ✓ entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, e dal Sostegno a Distanza;
- ✓ ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

L'Organizzazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

Art. 19 – Quota associativa

L'ammontare della quota associativa annuale, viene approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, in base al bilancio preventivo per le spese di ordinaria amministrazione.

L'Assemblea dei soci può deliberare diverso ammontare per le quote associative, in base all'età dei soci, o alla loro condizione di studenti.

Ad ogni modo qualsiasi sia l'importo versato dai soci i diritti e i doveri restano identici per tutti.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

Art. 20 - Raccolta pubblica di fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Organizzazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Le attività di raccolta fondi possono essere, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, contributi per il Sostegno a Distanza, contributi derivanti dal 5x1000, l'Organizzazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione le entrate e le spese sostenute.

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 - Bilancio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Organizzazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo dovrà redigere il Bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e la relazione di missione che illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al Bilancio Consuntivo, sarà allegato il Bilancio specifico delle entrate e delle spese delle raccolte fondi e Sostegno a distanza.

Se l'ammontare dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori ai 220.000,00 euro il Rendiconto finanziario può essere redatto nella forma per cassa. Nel caso in cui i ricavi superino il tetto stabilito per legge, l'Organizzazione predisporrà il Bilancio Sociale.

Il Bilancio Consuntivo e i documenti contabili verranno consegnati prima dell'Assemblea al Revisore dei Conti per la verifica della correttezza e il rilascio della certificazione.

Il rendiconto contabile deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio e deve essere depositato presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto. Alla convocazione dell'Assemblea deve essere allegata copia del Bilancio.

Il Comitato Direttivo predispone, altresì il bilancio preventivo che deve essere presentato, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza dei presenti.

Non possono essere effettuate spese o assunti impegni di spesa se non sussistono l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria. Fatta salva la disponibilità del Consiglio Direttivo di disporre diversamente qualora le esigenze lo richiedessero anticipando le eventuali spese di avvio.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche, le entrate e le spese devono essere destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Organizzazione.

Una volta approvato dall'Assemblea dei soci il Bilancio Consuntivo verrà pubblicato sul sito internet dell'organizzazione.

Art. 23 - Impostazione amministrativa dell'Organizzazione

L'Organizzazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- a) Libro degli associati o aderenti;
- b) Libro degli assicurati, in cui andranno trascritti giornalmente i nominativi degli associati in servizio;

- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
- f) Libro inventario;
- g) Libro contabile (prima nota/cassa).

I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura dell'organo di controllo, o dai soci incaricati dal Consiglio Direttivo.

I libri di cui alle lettere d) e e), sono tenuti a cura dell'Organo competente.

Eventuali altri libri o registri sociali e fiscali previsti per Legge, saranno inseriti e curati dall'organo competente.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e contabili secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente Statuto.

Parte VI - Risorse umane

Art. 24 – Collaboratori

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 25 – Volontari

L'Organizzazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale vengono inseriti nell'apposito registro degli assicurati.

Il volontario è colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria capacità nell'Organizzazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato deliberate dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, ai quali verrà corrisposto il rimborso nella misura e nei limiti stabiliti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Parte VII – Disposizioni finali

Art. 26 – Dicitura O.d.V.

È fatto obbligo nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo O.d.V.

Art. 27 - Dicitura E.T.S.

Con l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Organizzazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro l'acronimo ETS (Ente del Terzo

Settore)

Art. 28- Dicitura Ong/OSC

L'Organizzazione, in caso di iscrizione al Registro delle Organizzazioni della Società Civile, tenuto dal Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, potrà utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione ONG e OSC.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Organizzazioni ed alla disciplina delle attività dettate dalla della Legge 11 agosto 2014 n. 125, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dai D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), adottando tutte le disposizioni da questi stabilite.